

COMUNE DI LOIRI- PORTO SAN PAOLO

REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SIA IN FORMA FISSA SIA IN FORMA ITINERANTE E ISTITUZIONE E ISTITUZIONE NUOVE AREE.

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di Loiri Porto San Paolo ai sensi e per effetti della L.R. del 18 maggio 2006 n. 5; il regolamento può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

All'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le norme e i regolamenti comunali in materia emanate precedentemente.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- Per il **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.
- Per **aree pubbliche**, le piazze, i parcheggi, le strade comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata al uso pubblico.
- Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, ubicato in area diversa di quelle di cui è individuato un mercato, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dall'ente delegato a tale scopo, che autorizza al commercio su aree pubbliche.
- Per **concessione decennale** si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o fuori mercato per la durata di 10 anni.
- Per **concessione temporanea**, si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio in occasione di particolari manifestazioni, feste, spettacoli o qualunque assembramento di persone legate ad un evento non ripetuto con cadenza regolare, laddove non sussistano le condizioni per il rilascio della concessione decennale, ad operatori già in possesso di autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- Per **presenze in un mercato** sono le presenze, comprovate dalla tenuta da parte dei VV.UU. di un apposito registro controfirmato da ogni operatore in sede di sistemazione sul proprio stallo.

- Per **Miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio a condizione che si tratti della stessa categoria merceologica.
- Per **settore merceologico** si intende la tipologia della merce vendibile nel posteggio assegnato, come definito nell'art. 7 del presente regolamento.
- Per **spunta**, l'operazione con cui, all'inizio dell'orario di vendita e dopo la verifica delle assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvederà alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato. Allo stesso viene richiesta la firma sul registro presenze per confermare la propria frequenza dell'area mercatale;
- Per **fiera**, manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

La disciplina di cui al presente regolamento si applica altresì agli imprenditori agricoli che esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, relativamente alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci, come disciplinato dal seguente Art. 12.

Art. 3 Principi e finalità

Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- La riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali;
- La tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di distribuzione settoriali all'interno dei mercati.
- La promozione del territorio comunale e della Sardegna in generale mediante la vendita di prodotti tipici della Sardegna.

Art. 4 Indirizzi generali di insediamento e di esercizio

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme

di incentivazione;

- b) favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) favorire il servizio di Supporto al turismo in tutto il territorio e diventare strumento essenziale per l'ampliamento della stagione turistica.

I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- d) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati, prevedendo la presenza di un' adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- e) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dell'arredo urbano e ambientale;
- f) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche.

Art. 5 Modalità di svolgimento

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, in aree già programmate dall'Amministrazione Comunale. Si prevede altresì l'attività di commercio ambulante itinerante

2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o società di persone o capitali regolarmente costituite.

Per il commercio alimentare e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si dovrà dimostrare la disponibilità del mezzo idoneo relativamente ai requisiti igienico-sanitarie.

Le autorità preposte, compresi i vigili urbani, dovranno verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. **Autorizzazione di tipo A.** L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale .

4. **Autorizzazione di tipo B.** L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica . La presente autorizzazione abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti per quanto riguarda gli imprenditori agricoli si svolge con le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/01 e successive modifiche. Per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 1 e successive modifiche.

Art. 6 Tipologie di mercati

1. I mercati sono distinti in:

- a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
- b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
- c) mercati con periodicità non giornaliera;
- d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
- e) sagre;
- f) mercati periodici, stagionali, serali.
- e) mercati periodici, stagionali, diurni.

2. La definizione delle aree di mercato deve tener conto:

- a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- b) delle norme in materia di viabilità;
- c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- d) delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario;
- e) della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- f) di altro motivo di pubblico interesse.

3. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

4. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee, quando non siano presenti nelle immediate vicinanze attività commerciali aperti al pubblico che possano garantirne il servizio.

5. Apposite aree di mercato in una percentuale comunque non inferiore al 30% della superficie totale devono essere riservate agli imprenditori agricoli. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.

Art. 7 Settori merceologici di vendita

Per poter perseguire i fini di razionalizzazione ed offrire ai consumatori una più ampia varietà merceologica il comune di Loiri-Porto San Paolo, in fase di emanazione del bando assegna a ciascun posteggio il settore merceologico di vendita a cui è destinato.

I settori merceologici previsti sono i seguenti:

- alimentari,
- non alimentari,

La concessione del posteggio comporta l'obbligo da parte dell'assegnatario di porre in vendita esclusivamente le merci della tipologia prevista per quella concessione.

Art. 8 Criteri generali per l'assegnazioni dei posteggi

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.

2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.

3. Agli imprenditori agricoli deve essere assegnato un congruo numero di posteggi comunque non inferiore al 30%.

4. Le domande, corredate da idonea documentazione sono inviate direttamente al Comune sede di posteggio, mediante raccomandata A/R, o mediante consegna a mano al protocollo del Comune, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

5. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedure di gara di cui al comma 2, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
- b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
- d) In ulteriore subordine progressivo:
 - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 - numero familiari a carico;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

6. Qualora vi fosse rinuncia o revoca di uno stallone lo stesso sarà assegnato agli operatori aventi titolo secondo l'ordine della relativa graduatoria di presenze.
7. Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione si applicano le priorità di cui ai precedenti commi.
8. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile.
9. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità all'uso previsto nel regolamento comunale di mercato.
10. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre possono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d'istituzione.

Art. 9 Criteri di assegnazione dei posteggi liberi

Dall'assegnazione dei parcheggi liberi rimane escluso il mercato che si svolge nel parcheggio "Don Sturzo", nel quale, gli stalli, potranno essere assegnati solamente quando quelli liberi saranno oltre il numero di dieci e solo dall'undicesimo in su.

La condizione prima menzionata decadrà con il primo riordino nel rispetto del presente regolamento.

1. L'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera.
2. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli, di cui al comma 5 dell'art. 5; in assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui al primo comma agli altri operatori.
3. La stessa procedura prevista dai commi precedenti, si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.
4. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
5. Nelle fiere-mercato specializzate, il Comune nel relativo provvedimento d'istituzione, può riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
6. In occasione di fiere-mercato, sagre, festività o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere concessioni temporanee, in nuovi anche in nuovi spazi pubblici o privati in uso pubblico.
7. In caso di concorrenza di più domande superiore ai posti disponibili si procederà a seguito di sorteggio.

Art. 10 Concessione temporanea

Le autorizzazioni temporanee in occasioni di particolari manifestazioni, feste patronali, fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, su richiesta del soggetto interessato, il Comune, nel rispetto delle ulteriori norme in materia di commercio, rilascia un'autorizzazione per un massimo di tre giorni e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni.

Art. 11 Procedura di rilascio dell'autorizzazione

Ai fini dell'autorizzazione, l'interessato presenta istanza allo sportello Suap del Comune, nella forma prevista in materia(L.R. n. 3 del 5 marzo 200, commi 16-32 dell'art. 1 e successiva circolare applicativa) utilizzando i modelli forniti dal Suap.

L'istanza deve contenere:

- 1) le generalità del richiedente o della ragione sociale con l'indicazione dei soci illimitatamente responsabili;
- 2) l'indicazione della nazionalità;
- 3) l'indicazione degli estremi della iscrizione nel Registro delle Imprese;
- 4) la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della Legge;
- 5) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
- 6) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora non intenda esercitare l'attività in forma itinerante esclusiva;
- 7) la disponibilità, quando previsto, del mezzo idoneo.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

Art. 12 Norme comuni.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, nelle aree demaniali o comunque nelle aree non a diretta disposizione del Comune, è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito, su autocertificazione, esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari a condizione che venga prodotta l'autorizzazione in originale e dimostrata la regolarità della loro posizione di dipendente o collaboratore familiare nell'azienda.

Art. 13 Subingresso e reitestazione dell'autorizzazione.

In caso di decesso del titolare del posteggio, gli eredi, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art 2 della L.R. n.5/2006 hanno la facoltà di continuare l'attività fino alla reitestazione dell'autorizzazione e del relativo posteggio, a condizione che venga presentata apposita comunicazione entro 90 giorni dal decesso, hanno comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio annesso.

Il reitestatario dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsivoglia tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.

Il trasferimento tra vivi è consentito tra parenti affini entro il quarto grado.

Il dirigente del Servizio provvede ad integrare definire, precisare, con propri atti la relativa modulistica, nel rispetto della normativa vigente, dando loro opportuna pubblicità.

Art. 14 Modificazione dei mercati

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.

Art. 15 Istituzione di un mercato

1. Il Comune determina l'istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive, nel rispetto dell'Art. 8 e dell'Art. 15, comma 13 della L.R. n.5/2006

2. L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.

3. Nella deliberazione debbono essere indicati:

a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;

b) l'organico dei posteggi;

c) il numero dei posteggi riservati ai agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;

d) le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.

4. La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere trasmessa allo Assessorato regionale competente in materia di commercio.

5. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del Comune un'area di mercato, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Art. 16 Aree private a disposizione del Comune

Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5, del presente regolamento, questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche. L'Amministrazione ha facoltà di accettare l'acquisizione di tale area dopo un'attenta valutazione in merito alla situazione commerciale dell'area interessata, alla sua ubicazione ed alla convenienza economica per l'Ente.

L'Amministrazione potrà prescrivere particolari condizioni vincolanti, per l'accettazione dell'area, in particolare riguardo alla sua sistemazione con spese a carico del cedente, per consentirne l'utilizzo.

Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte del soggetto privato, e la sua superficie consenta l'installazione di almeno due posteggi, il Comune, qualora faccia richiesta di attività di commercio, attribuisce priorità assoluta nell'assegnazione di uno dei due posteggi al soggetto che abbia conferito l'area, nei limiti e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme.

Art. 17 Dimensioni, attrezzature e parcheggi.

1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.

2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a metri 2,50.

3. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita.

4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature

5. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.

6. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività).

7. L'istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionalità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.

Art. 18 Revoca della concessione del posteggio

La concessione del posteggio è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 5/2006;

b) nel caso di mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata, in particolare per aver ricevuto tre diffide nell'arco degli ultimi 360 giorni per mancato rispetto delle norme del presente regolamento, anche per motivazioni diverse;

c) nei casi in cui l'operatore, nell'arco di un anno solare, non utilizzi il posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori ad 1/4 dei giorni di svolgimento del mercato. In ogni caso il numero massimo di giorni di assenza verrà indicato nelle schede di istituzione di ciascun mercato o posteggio.

Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare non verranno conteggiate come assenze previa presentazione di opportuna certificazione.

I giustificativi devono pervenire al Comune con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento; fa fede il timbro postale o il protocollo di ricezione. In caso di inoltro tardivo il giustificativo è considerato nullo.

Il Comune, provvederà ad effettuare almeno un controllo annuale sulla permanenza dei requisiti, nel caso vengano riscontrate difformità, comunicherà all'interessato l'avvio del procedimento di revoca, fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.

Restano ferme, inoltre, le ipotesi di decadenza dalla concessione del suolo pubblico regolate dal "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 19 Mercati domenicali e festivi

E' consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi ai:

- a) mercati che al momento dell'entrata in vigore della legge venivano già svolti in detti giorni e quindi possono continuare la loro attività con le modalità già previste;
- b) fiere- mercato caratterizzate da una determinata specializzazione merceologica
- c) mercati periodici o giornalieri, stagionali.

Art. 20 Vendita a mezzo di veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.

E' altresì consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e che siano coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezion fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Art. 21 Fiere

Per le caratteristiche tipologiche delle fiere si rinvia alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/14 del 24.01.2006.

Art. 22 Modalità di partecipazione alle fiere

1. Per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:

- essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata A/R o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

2. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera sulla base del regolamento comunale dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma 1.

3. La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e delle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare; ulteriori criteri di priorità potranno essere previsti dai regolamenti comunali. Le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità.

Art. 23 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali, individuate ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area è accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

A tale scopo l'amministrazione provvederà a posizionare adeguata segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 24 Determinazione degli orari

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è stabilito dal Sindaco, a norma dell'art.15 della L.R. n.5/2006 sulla base dei seguenti indirizzi:

- inizio delle vendite non prima delle ore 7.00;
- fascia di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere, anche frazionate;

il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori provvede altresì a stabilire deroghe limitatamente nel tempo ai normali orari di vendita.

Art. 25 Atti predisposti dal comune

- a) Gli atti predisposti dal comune di commercio su aree pubbliche devono essere adottati nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art 15, comma 16 della L.R. n. 5/2006, delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e delle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia a posto fisso che in forma itinerante, nonché nel rispetto delle direttive regionali;
- b) negli atti di cui al comma precedente, i Comuni adottano una congrua riserva sia per i posteggi dati in concessione sia per i parcheggi liberi, comunque non inferiore alla percentuale del 30 % degli spazi disponibili, al fine di favorire la vendita da parte degli imprenditori agricoli;
- c) le aree pubbliche destinate al commercio ambulante devono essere individuate oltre il limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici.

Art. 26 Schedario delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche

1. Il Comune è obbligato a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- numero e tipologia dell'autorizzazione;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- settori merceologici autorizzati.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comune è tenuto a trasmettere alla Assessorato regionale competente in materia di commercio, per fini previsti dall'art. 40 della Legge, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

3. Il Comune deve, infine, inviare all' Assessorato regionale competente in materia di commercio, entro il 31 ottobre di ogni anno le notizie relative alle fiere-mercato o sagre dell'anno successivo.

Art. 27 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti comunali.

Art. 28 Zone vietate

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

- a) Nelle vie o tratti di strade indicati nella planimetria allegata (Allegato A) e in tutte le spiagge del territorio comunale;
- b) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo;
- c) in tutti i casi in cui la sosta sia vietata (anche oltre le ore 20.00 o prima delle ore 8.00) ;
- d) nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o su bordi al pagamento di una somma;
- e) nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- f) qualora l'Amministrazione comunale, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

E' fatto divieto altresì di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500.

Art. 29 Allegati

1. **All. "A"** Zone vietate al commercio ambulante in forma itinerante – Porto San Paolo – Scala 1:200;
2. **All. "B"** Quadro d'Insieme in scala 1:25.000;
3. **All. "C"** Schede descrittive delle singole aree (n. 12);
4. **All. "D"** Planimetrie delle singole aree (n. 12) identificate da All. "D" 1 a All. "D" 12.